

mentarie, via via offerte in una ricchezza di dati oggettivi, che l'ampia bibliografia — pur con qualche incertezza e imprecisione — rende di estrema utilità ai fini di ogni futura ricerca.

LIVIA ZINGALE MIGLIARDI

LA « PERDUELLIO » E LA PLEBE.

1. André Magdelain è uno di quei pochissimi autori che ci si affretta a leggere non per l'interesse che si porti ai temi che annuncia nei titoli, e tanto meno per il dovere (non vincolante) di tenersi informati, ma prima di tutto per il piacere di vedere argomenti sempre sagaci trasfusi in uno stile di straordinaria efficacia. Uno stile, il suo, che chiama spesso alla mente certi famosi rapporti dei migliori « ambassadeurs de France » (chi non ricorda, ad esempio, i rapporti di un altro André, il François Poncet, sul « demiurgo pazzo » di Berchtesgaden, pubblicati nel *Libro giallo* del 1939?): rapporti che, rigorosamente sottacendo (non trascurando) particolari inutili e argomentazioni intuibili, riordinano le cose essenziali in una scelta limpida e asciutta che ha l'aspetto e il valore di un teorema.

L'attesa non sarà delusa per chi leggerà l'ultimo rapporto del Magdelain, per dirla machiavellicamente, « sui fatti di Roma » (M. A., *Remarques sur la « perduellio »*, in *Historia* 22 [1973] 405-422). Poco più di quindici pagine, elegantissime, che rovesciano dalle radici vecchie opinioni e recenti discussioni sulla *perduellio* e sui *duoviri perduellionis*, ponendo a nudo falsificazioni annalistiche, equivoci antichi e moderni, messe in scena di bassa estrazione politica, errori addirittura grossolani.

Riassumere è difficile perché tutto sta nel tutto dell'esposizione, ma, in sintesi arida, il sommario è questo. La *perduellio* non era un crimine predefinito che imponesse un particolare tipo di processo, ma era piuttosto un *crimen* qualificato (nelle varie ipotesi in cui andò col tempo concretandosi) dal fatto che si fosse trascinati in una di queste due particolari procedure: quella antichissima (o proclamata tale) dei *duoviri perduellionis*, che si chiudeva con la dichiarazione « *tibi perduellionem iudico* », contro la quale era ammessa la *provocatio ad populum*; e quella più recente dei tribuni della plebe, che implicava una « doppia conforme », la prima costituita dalla condanna (o accusa istruttoria?) del tribuno, la seconda costituita dalla pronuncia dei comizi centuriati (eccezionalmente presieduti, per delega di *imperium*, dallo stesso tribuno). Ebbene, i *duoviri perduellionis* e il loro processo sono un falso della leggenda, compiaciutamente resuscitato da una disinvolta operazione politica del sec. I a. C.: la *lex horrendi carminis* riferita da Livio (1,26,6) manca di precisazioni essenziali ed è incredibile; assurdo è, in particolare, che i *duoviri* fossero obbligati da quella legge a concludere per la condanna, senza l'alternativa dell'assoluzione; i casi di Orazio e di M. Manlio Capitolino, riferiti in maniera contraddittoria e poco persuasiva, sono pure invenzioni; il terzo ed ultimo caso a noi noto, quello di C. Rabirio (*perduellionis reus* nel 63 a. C. per aver ucciso trentasette anni prima L.

Apuleio Saturnino) fu « une comédie judiciaire » riesumata dai *populares* (Cic. *Rab. perd.* 15: *ex annalium monumentis atque ex regum commentariis*) perché frattanto il processo tribunizio era caduto in disuso. Quanto alla procedura tribunizia (l'unica storicamente ammissibile), non è da credere né che la prima pronuncia (quella del tribuno) fosse una mera dichiarazione di accusa, né che, essendo essa una vera e propria condanna, i comizi centuriati fossero chiamati a pronunciarsi, confermativamente o meno, su *provocatio ad populum* del condannato: originariamente la condanna era una soltanto, la prima; ma quando nel sec. III a. C. si affermò il principio (attribuito dagli annalisti, erroneamente, alle XII tavole) « *de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto* », si rese necessario che il giudizio fosse riproposto, indipendentemente da ogni *provocatio*, al *populus* sovrano. Non solo, dunque, sono evidentemente falsificati i processi tribunizi di « alto tradimento » (con quel loro secondo atto della pronuncia comiziale) dei sec. V e IV a. C., ma si rende chiaro che, prima della *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C., coloro che furono portati per una qualunque ragione al giudizio capitale pronunciato col « *tibi perduellionem iudico* » dal tribuno della plebe (e da lui soltanto) non lo furono in quanto « nemici della patria », ma in quanto nemici della plebe. In seguito i tribuni (progressivamente divenuti magistrati anch'essi) conservarono la *coërcitio* capitale (con relativa *precipitatio e saxo*) nei riguardi di chi li offendesse gravemente, ma la *iudicatio* fu rimessa, in ultima e definitiva istanza, ai *comitia centuriata*, sì che *perduellis* divenne automaticamente (visto che dal processo discendeva la qualifica del *crimen*) il nemico della *respublica*.

2. Costruzione avvincente, ma, a mio parere, non convincente. Voglio provarmi a chiarire perché.

Ho rilevato con comprensibile soddisfazione, nel leggere questo e un precedente articolo del Magdelain (« *Praetor maximus* » et « *comitatus maximus* », in *Iura* 20 [1969] 257 ss., spec. 280 ss.), che egli ha autorevolmente confermato una mia opinione degli anni quaranta (v., per le citazioni, GUARINO, *Le origini quiritarie* [1973] 48 ss., 63 ss., 233 ss.), secondo cui è da escludersi che il principio « *de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto* » (cfr. *XII tab.* 9.1-2, nelle ricostruzioni correnti) abbia fatto parte delle leggi decemvirali. Il principio, sanzionato per implicito dalla *lex Valeria* del 300 a. C., si affermò, secondo il mio punto di vista, dopo che l'*exercitus centuriatus* ebbe assunto funzioni costituzionali di *comitia centuriata*, quindi dopo il compromesso licinio-sestio del 367 a. C., e in coerenza con il processo di progressiva eliminazione della distinzione tra patrizi e plebei, insomma nel corso del sec. IV a. C. (piuttosto che nel sec. III, come sostiene il Magdelain). Questa convinzione mi orienta favorevolmente alla tesi che i processi tribunizi di *perduellio* dei sec. V e IV a. C., se non sono tutti e in tutto inventati (e non sembra seriamente sostenibile che lo siano), si concretavano, di regola, in una fase unica, quella che portava al « *tibi perduellionem iudico* » del tribuno.

Tuttavia non basta aver dimostrato (con quella che è forse l'acquisizione più importante della ricerca del Magdelain) che una *provocatio ad populum* contro il giudizio del tribuno della plebe era inammissibile perché avrebbe violato la sua *sacrosanctitas*. Non basta aver dimostrato che, pertanto, nei processi tribunizi veri

e propri (quelli a due fasi), la fase comiziale, cioè la fase decisiva, aveva luogo *ipso iure*, per conseguenza automatica del sopravvento della *lex Valeria* del 300 a. C. Bisogna spiegarsi perché, intervenuta la *lex Valeria*, il processo di *perduellio* non passò esclusivamente ai *comitia centuriata*, radicandosi invece in un doppio procedimento.

L'unica risposta possibile è, credo, che nel sec. IV a. C. (limitiamoci per ora a questo) i tribuni della plebe già sostanzialmente agivano, nei confronti dei *perduelles*, il più delle volte, *pro populo*, così come sostanzialmente *pro populo*, e non nei soli interessi della plebe, i *concilia plebis* votavano nella stessa epoca, il più delle volte, i loro *plebiscita*. A prescindere dal fatto che il dissidio tra plebe e patriziato era in via di completo superamento, è un errore credere che i *plebeii*, per il solo fatto di essere in contrasto con i *patricii*, non si preoccupassero del bene comune, che era anche il loro: la storia stessa del sec. V a. C., pur con le sue sedizioni e sommosse, sta a dimostrare, sopra tutto in relazione alle contingenze di pericolo esterno, esattamente il contrario. Posto perciò che talvolta (e col passare del tempo sempre più spesso) il *perduellis* non fosse perseguito dal tribuno in quanto nemico esclusivo della plebe, ma in quanto nemico del bene comune (e perciò anche della plebe), dobbiamo ragionevolmente supporre che già prima della *lex Valeria* si sia andato affermando nella prassi il sistema di sottoporre a conferma dei *comitia centuriata* i giudizi di *perduellio* emessi dai tribuni. Dopo la *lex Valeria* il sistema rimase in vita, ed anzi i tribuni della plebe furono ritenuti competenti in linea esclusiva per le ipotesi criminose da perseguire in sede di *perduellio*. Chi ritenga di poter accettare la tesi da me sostenuta in ordine all'*exaquoatio legibus* dei *plebiscita* (v. GUARINO, *Le origini* cit. 162 ss.) noterà che per i *plebiscita* si verificò, nello stesso torno di tempo, un processo analogo, sanzionato ufficialmente dalla *lex Publilia Philonis* del 339 a. C.: i *plebiscita* diventavano *leges publicae* attraverso una conferma dei *comitia centuriata*.

Questi primi risultati invitano, se non erro, a considerare la figura del *perduellis* in una maniera meno « processualistica » di quella adottata dal Magdelain. Non vi è dubbio che si era *perduellis* (o *perduellio*) in quanto accusati di *perduellio* (ed è caratteristico, a questo proposito, il fatto che quando i tribuni della plebe, avendo iniziato il procedimento, si convincevano dell'innocenza dell'imputato, non lo assolvevano, ma semplicemente desistevano dall'accusarlo); nemmeno è dubbio (finemente lo ha sottolineato il Magdelain) che « *perduellio* » in antico significava la persona del *perduellis* e più precisamente l'*hostis* (cfr. Fest. p. 91 L.); ma non convince la tesi che il « *tibi perduellionem iudico* », detto dal tribuno della plebe nel processo unifase, significasse qualcosa come « ti applico il giudizio (e la condanna) di nemico mio (e della plebe) ». Fosse stato così, davvero i *tribuni plebis* si sarebbero dovuti svestire del giudizio di *perduellio* dal momento stesso in cui fu riservato ai comizi la potestà di irrogare la pena capitale. Tutto porta a ritenere, invece, che *perduellio* fu sin dall'inizio il cittadino che si comportasse come *hostis* « tout court », quindi come nemico del bene comune, e che come tale lo bollassero i tribuni con la formula « *tibi perduellionem iudico* » (anche se, aggiungo subito, è facilmente comprensibile che i *tribuni* abbiano potuto fare largo uso dell'etichetta

di *perduellio* per perseguire, in pratica, particolarmente i nemici della plebe). E a favore di questa interpretazione non gioca solo il significato generico di *hostis* (non specifico di *hostis plebis*) del termine *perduellio*, ma gioca altresì la considerazione che i *plebei* si ritenevano tutt'altro che un antistato: al contrario, tutta la loro politica era intesa ad essere pienamente integrati nella repubblica e ad attribuirsi quante più funzioni pubbliche potessero. A sentire i plebei (ed era anche vero), i difensori dello stato erano loro.

3. Restano i *duoviri perduellionis*, ai quali il Magdelain si rifiuta assolutamente di credere. Non che io li voglia difendere, ma direi che gli argomenti per farli sparire nei fumi della leggenda non siano decisivi.

D'accordo sulla incredibilità del processo di Orazio, meno d'accordo e (vedremo tra poco il perché) sulla scarsa credibilità del processo di M. Manlio Capitolino; tuttavia mi sembra azzardato qualificare di « faux » e di « pastiche » la *lex horrendi carminis* riportata da Livio (« *duumviri perduellionem iudicent; si a duumviris provocarit, provocatione certato; si vincent, caput obnubito; infelici arbori reste suspendito; verberato vel intra pomerium vel extra pomerium* »). Io non mi faccio certo avanti per interpretarla, ma quando leggo che essa è troppo concisa mi domando se le *XII tabulae* non siano a loro volta tutta una falsificazione; e quando vedo che, sulle tracce del Bleicken, la si accusa di non aver dato nemmeno le notizie essenziali sull'articolazione della procedura comiziale mi dico che forse è vero quanto alcuni sostengono, che essa con i comizi non avesse nulla da spartire. Vi è poi l'accusa più grave, almeno secondo il Magdelain: che, dicendo « *duumviri perduellionem iudicent* », essa non lascia alternative, non autorizza l'assoluzione, obbliga i *duumviri* a condannare. Sarebbe grossa, se non fosse ovvio che i *duumviri*, proprio come più tardi i tribuni della plebe, potevano ben astenersi dal pervenire alla dichiarazione di *perduellio*.

Le incongruenze nella *lex horrendi carminis* certamente vi sono: per esempio, la dichiarazione « *verberato vel intra pomerium vel extra pomerium* » è certamente di un'epoca successiva a quella di Orazio (e di Tullo Ostilio) perché si riporta all'età etrusca, quando la Roma serviana (quella delle tribù urbane e rustiche) era ben più estesa del pomerio quiritario. Anche per questo la pasticciatura della formula è plausibile. Andare più oltre non si può. E forse potrebbe aiutare a intravedere una linea di ricostruzione attendibile un approfondito esame del caso di M. Manlio Capitolino, che certamente morì una volta sola, ma della cui morte esistono tre versioni: quella dell'assassinio a furor di popolo (Diod. 15.35.3), quella del processo tribunitio (Liv. 6.20.12, Varr. *ap.* Gell. 17.21.24) e quella del processo duumvirale (Liv. *eod.*, Corn. Nep. *ap.* Gell. *eod.*).

Io andrei molto cauto con la soluzione rapida, ma semplicista, che piace invece al Magdelain, di Manlio che « succomba à la force et fut tué sans jugement »: un uomo del passato e dell'ascendente di Manlio Capitolino, salvo che non sia caduto nello scontro (ma gli storici romani si sarebbero affrettati a dirlo), non può non aver frenato il popolo, nel subbuglio dei suoi sentimenti (di odio e di rancore, ma anche di riconoscenza nostalgica e di rispetto), dall'applicargli la legge di Lynch. È pensabile che il processo (sempre, beninteso, che vi sia stato veramente Manlio)

abbia davvero avuto luogo, ed è presumibile che di esso si siano fatti propugnatori sul piano politico, contro le comprensibili esitazioni di casta del patriziato, proprio i tribuni della plebe. Ma potevano i tribuni, ancora ben lontani dall'inserimento definitivo e incontestato nella costituzione della *respublica*, giungere al punto di pronunciare essi stessi il « *tibi perduellionem iudico* »? Mi par proprio di no. Se è così, la condanna fu inevitabilmente itrogata dai *duoviri perduellionis*.

Né è da escludere che l'*exercitus centuriatus*, ormai politicamente potentissimo e prossimo all'assunzione delle funzioni costituzionali di assemblea deliberante, abbia dato il suo avallo politico (costituzionalmente non necessario) alla grave decisione presa contro Manlio Capitolino dai *duumviri patrizi*.

ANTONIO GUARINO

SCHIAVI E LIBERTI IMPERIALI.

I. Con *Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain* (Paris, Les Belles Lettres, 1974, p. 379) il BOULVEKT inserisce, in una letteratura sempre più interessata agli aspetti strutturali della schiavitù antica¹, la sistematizzazione attenta ed acuta dei dati emergenti da una ragguardevole massa di testimonianze epigrafiche, con un'avvertibile continuità rispetto alla tematica affrontata in una precedente e ben nota monografia². Questa volta, riutilizzando lo stesso ordine di materiali sotto un'angolazione diversa e complementare, il B. supera la paziente atomistica ricostruzione diacronica di ruoli e funzioni, per restituire — in una dizione più impegnativa e ricca di suggerimenti per l'insieme degli studi storici — alcune significative linee di fondo a proposito della collocazione amministrativa e sociale di schiavi e liberti imperiali, *grosso modo* su due versanti: la natura e la evoluzione del legame giuridico-formale tra imperatori e sottoposti e, d'altro canto, il rapporto complessivo tra schiavi e liberti e contesto sociale — rapporto estremamente sfaccettato, a proposito soprattutto delle stratificazioni sociali e dei limiti di appartenenza alla 'classe' servile.

Torneremo più avanti su alcuni di questi aspetti del lavoro del B.: per intanto, vale la pena, a fini di chiarezza, di fornire una sintesi del volume che, nella essenzialità dello schema, racchiude una problematica di notevole ampiezza.

Oltre la prefazione (del Pflaum) e l'introduzione, l'opera si articola in due parti: I. *Les esclaves et affranchis impériaux et l'Empereur*, suddivisa in due capitoli (*Le lien de propriété ou de patronat qui unit à l'empereur ses esclaves et affranchis*, p. 9-109; e *Le lien attachant les esclaves et affranchis impériaux à leur fonctions*, p. 113-197); II. *Les esclaves et affranchis impériaux dans la société*, anch'essa comprendente due capitoli (*Les esclaves et affranchis impériaux dans le cadre général de la société romaine*, p. 199-256; e *Les esclaves et affranchis impériaux et le milieu familial*, p. 257-328). Alle brevi conclusioni (p. 329-336) seguono una bibliografia sommaria (p. 337-343), l'indice (345-374) e l'indice finale (p. 374-379).